



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta da:

Maria Acierno

Laura Tricomi

Rosario Caiazza

Alberto Pazzi

Maura Caprioli

Presidente

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere Rel.

Oggetto:

SEPARAZIONE

DIVORZIO

Ud.25/02/2026 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 366/2025 R.G. proposto da:

██████████-██████████ rappresentato e difeso dall'avvocato ██████████

-ricorrente-

contro

██████████-██████████ rappresentata e difesa dall'avvocato ██████████

██████████

-controricorrente-

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 3177/2024 depositata il 12/07/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/02/2026 dal Consigliere Maura Caprioli.



FATTI DI CAUSA

Considerato che:

Il Tribunale di Napoli, dopo aver pronunciato, con sentenza non definitiva n. 3032/2017 del 14 marzo 2017, la separazione dei coniugi [REDACTED] e [REDACTED] con sentenza definitiva nr 7046/2019 disponeva che quest'ultimo corrispondesse al coniuge separato un assegno di mantenimento di euro 800,00 e nel contempo contribuisse al mantenimento del figlio minore, affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori ma con residenza privilegiata presso la madre, nella misura di Euro 1.600,00 mensili.

La Corte d'appello di Napoli, a seguito dell'impugnazione presentata in via principale dal [REDACTED] e in via incidentale dalla [REDACTED] stabiliva - fra l'altro e per quanto qui di interesse - che l'appellante principale versasse al coniuge separato un assegno di mantenimento di Euro 300 mensili, onde consentire a quest'ultima di conservare il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, quando la [REDACTED] aveva avuto la possibilità di soggiornare, durante il periodo estivo, in un appartamento a Sorrento nell'esclusiva disponibilità del marito.

Riteneva che la nascita di altri due figli non costituisse circostanza sufficiente a diminuire l'entità dell'assegno che il [REDACTED] doveva versare per il mantenimento del minore, in assenza della dimostrazione che le ulteriori spese per il mantenimento dei più giovani discendenti gravassero esclusivamente su di lui.

Reputava che la cancellazione del [REDACTED] dall'albo degli avvocati, essendo stata frutto di una scelta volontaria, non potesse essere valutata ai fini della riduzione dell'assegno di mantenimento.



Riduceva, infine, l'entità dell'assegno dovuto a Euro 1.200,00 per i soli mesi di luglio ed agosto, poiché in questo periodo il figlio passava la metà esatta del tempo con il padre, il quale provvedeva direttamente al suo mantenimento.

██████████ impugnava in cassazione detta pronuncia sulla base di quattro motivi.

Con ordinanza 952/2023 la Corte di cassazione cassava la decisione rilevando che il riconoscimento di un assegno di mantenimento deve avvenire considerando, piuttosto che la cessazione del godimento diretto di particolari beni, il generale tenore di vita goduto in costanza della convivenza, da identificarsi avendo riguardo allo standard di vita reso oggettivamente possibile dal complesso delle risorse economiche dei coniugi e tenendo conto, quindi, di tutte le potenzialità derivanti dalla titolarità del patrimonio in termini di redditività, di capacità di spesa, di garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro.

Osservava che la Corte territoriale era incorsa in errore nell'aver fatto riferimento, ai fini della spettanza e della quantificazione dell'assegno, a un concetto di stile di vita ancorato alla cessazione della concreta fruizione di uno specifico bene (l'appartamento in Sorrento appartenente al marito), come se l'assegno di mantenimento dovesse indennizzare il venir meno di una simile disponibilità, omettendo invece di considerare, come una corretta lettura dell' art 156 c.c. imponeva, tutte le potenzialità derivanti dalla complessiva situazione patrimoniale dei coniugi, nei termini appena descritti, al fine di verificare poi la necessità di garantire alla richiedente, ove consentito dalle capacità economiche dell'altro coniuge, la continuazione del complessivo standard di vita mantenuto in precedenza.



Con riguardo al mantenimento del figlio osservava che la formazione di una nuova famiglia e la nascita di figli dal nuovo partner, pur non determinando automaticamente una riduzione degli oneri di mantenimento dei figli nati dalla precedente unione, dovevano essere valutate dal giudice come circostanze sopravvenute che possono portare alla modifica delle condizioni originariamente stabilite, in quanto comportano il sorgere di nuovi obblighi di carattere economico

Rilevava pertanto che la Corte d'appello, dunque, a fronte dell'allegazione di sopravvenuti oneri familiari dell'obbligato in conseguenza della nascita di ulteriori discendenti, non poteva trascurare di considerare l'obbligo di concorso nel mantenimento derivante per il genitore dalle norme appena citate, così come non poteva attribuire rilievo a un simile obbligo solo se gravante, in via esclusiva, sul padre, dato che anche il semplice concorso nel mantenimento dei discendenti è capace di incidere sulle sostanze del genitore obbligato.

Occorreva, invece, verificare se questi sopravvenuti oneri avessero determinato un effettivo depauperamento delle sostanze del genitore obbligato, tale da postulare una rinnovata valutazione comparativa della situazione economico-patrimoniale delle parti, o se, viceversa, la complessiva, mutata condizione dello stesso non fosse, comunque, di consistenza così ingente da rendere irrilevanti i nuovi oneri (v. Cass. 21818/2021; Cass. 6289/2014).

La Corte di merito poi, preso atto della natura volontaria della cancellazione del ██████████ dall'albo degli avvocati, faceva discendere da tale circostanza l'impossibilità di valutare la stessa ai fini della riduzione dell'assegno di mantenimento.



Rilevava che nella decisione impugnata non era stata fornita alcuna circostanziata giustificazione al fine di dare una concreta spiegazione della valutazione di irrilevanza della volontaria cancellazione ai fini della riduzione dell'assegno di mantenimento, benché l'appellante avesse specificamente addotto che la propria scelta di sospendersi dall'albo fosse stata imposta dalla necessità di far fronte alla diminuzione del reddito percepito ed all'accrescimento dei costi di gestione dello studio.

Osservava che una simile anomalia argomentativa integrava una violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza di una motivazione, nel suo contenuto minimo e indispensabile, capace di rendere percepibili le ragioni su cui la statuizione assunta si fonda.

La Corte di legittimità demandava al giudice del rinvio una nuova valutazione comparativa della situazione economico-patrimoniale delle odierne parti al fine di stabilire se e in quale misura il padre debba provvedere al mantenimento del figlio maggiore.

██████████-██████████ riassumeva avanti alla Corte di appello di Napoli il giudizio chiedendo l'addebito della separazione in capo al marito ed un contributo di mantenimento per sé e per figlio rispettivamente nella misura di € 1.600,00 mensili e di euro 800,00.

Si costituiva ██████████-██████████ contestando l'ammissibilità della domanda di addebito in quanto coperta dal giudicato .

Con sentenza nr 3177/2024 la Corte di appello di Napoli poneva a carico di ██████████-██████████ l'obbligo di versare in favore di ██████████ ██████████ la somma di € 300,00 mensili (oltre rivalutazione ISTAT) a titolo di contributo per il suo mantenimento, nonché € 1800,00 mensili (oltre rivalutazione ISTAT) per il mantenimento del figlio ██████████ (ridotti ad €



1200,00 mensili oltre rivalutazione ISTAT nei mesi di luglio e di agosto) con decorrenza dalla domanda di separazione, per tutto il periodo in cui il figlio aveva vissuto con la madre, sino al provvedimento presidenziale in tema di divorzio n. 397/2022 del 18/01/2022 .

Rilevava il giudicato formatosi sul rigetto della domanda di addebito formulata in primo grado, confermato dalla Corte di Appello.

Osservava poi nell'ottica di ricostruire la posizione reddituale delle parti come imposta dalla pronuncia rescindente la ████████ era comproprietaria: al 50% della casa coniugale; in ragione di 20/540 di 17 porzioni di fabbricato (in parte appartamenti posti al piano terra ed in parte garages) siti in Napoli via della Chiesa 28; in ragione di 1/15 di un appartamento e 4 garages siti in Napoli Chiaiano via Vecchia al n. 23; in ragione di 1/15 di 4 terreni in Napoli con destinazione frutteto il più esteso dei quali è pari a ha 1, are 19, ca 55; con reddito agrario imponibile ciascuno di € 17,00 ed € 9,00, e con reddito fondiario ciascuno di € 17,00 ed € 35,00; in ragione di 1/9 di 2 garages ed un appartamento in Castelvolturno; di un reddito da lavoro dipendente di € 1579,00.

Il ████████ era titolare di beni immobili di maggiore consistenza e precisamente, secondo quanto emergeva dalla relazione della Guardia di Finanza del 2015, di un appartamento, un box garages ed un lastrico solare in Sorrento e di 5 immobili siti a Napoli per un valore complessivo di € 2.548.000 e che non esercitava più la professione di avvocato.

Sottolineava che l'attuale compagna svolgeva la professione di avvocato e in precedenza collaborava con il ████████ dal quale ha ereditato le sorti e la clientela dello studio già avviato.

Osservava che gli atti di disposizione posti in essere dal ████████ con atto del 05/08/19 e del 29/07/19 costituivano indici significativi di una



capacità reddituale rilevante che non era stata affatto scalfita dalla sospensione volontaria del ██████████ dall'Albo degli avvocati né ridotta dalla nascita di 2 figli avuti dalla compagna (atteso che il loro mantenimento va ripartito in egual misura tra i genitori (quindi anche della madre avv.to ██████████ sicché il ██████████ ne risponde solo in ragione della metà).

Orbene, con riguardo al contributo al mantenimento al coniuge fissato in € 300,00 mensili la Corte di Cassazione aveva riconosciuto la fondatezza del motivo di ricorso di legittimità per erroneità della motivazione posta a suo fondamento laddove, ai fini della spettanza e della quantificazione dell'assegno, lo aveva ancorato alla *cessazione della concreta fruizione di uno specifico bene (l'appartamento in Sorrento appartenente al marito) come se l'assegno di mantenimento dovesse indennizzare il venir meno di una simile disponibilità, omettendo invece di considerare che la possibilità di godere di singoli beni appartenenti a uno dei coniugi costituisce la fisiologica conseguenza della scelta di questi ultimi di dividere le loro sorti.* Al contrario, secondo la Corte di Legittimità, l'integrazione dell'assegno di mantenimento doveva essere imputato alla necessità di garantire alla ricorrente di *continuare a godere del complessivo standard di vita mantenuto in precedenza, atteso che, confrontando le capacità patrimoniali dei due coniugi si perviene facilmente ad un giudizio di inadeguatezza dei redditi della ██████████ a mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, standard in cui doveva essere ricompresa la possibilità di trascorrere i mesi estivi in Sorrento, monetizzando tale possibilità con una somma tale da consentire di locare un appartamento in quella località turistica in zona residenziale analogo all'immobile del quale aveva goduto per le ferie estive in costanza di*



matrimonio, ripartendola su tutto l'anno, prevedendo un assegno di mantenimento di € 300,00 mensili. Sotto tale profilo la disposizione della Corte d'appello meritava di essere confermata.

Con riguardo al contributo per il mantenimento del figlio [REDACTED] il giudice del rinvio rilevava che la questione era limitata al periodo antecedente al decreto presidenziale emesso nell'ambito del giudizio di divorzio del 18/01/2022, data in cui il figlio si era trasferito dal padre.

Riteneva che all'esito di una valutazione globale della capacità reddituale dei coniugi [REDACTED] e [REDACTED] risultando evidente la forte sproporzione tra quella del primo rispetto a quella della seconda, di dover confermare l'assegno di mantenimento posto a carico del [REDACTED] a favore del figlio [REDACTED] in € 1600,00 mensili (oltre rivalutazione istat), ridotti ad € 1200,00 mensili (oltre rivalutazione istat) nei soli mesi di luglio e di agosto, con decorrenza dalla domanda di separazione.

Avverso tale sentenza [REDACTED]-[REDACTED] ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi illustrati da memoria cui ha resistito [REDACTED] con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Ritenuto che:

Con il primo motivo si denuncia la violazione degli articoli 115 c.p.c., 132 co. 2 n. 4 c.p.c., 384 c.p.c. e 156 c.c., in relazione all'art. 360 n.3, per violazione e falsa applicazione di norme di diritto per avere il Giudice del rinvio ignorato la prescrizione dell'ordinanza della Cassazione di tener conto dell'incidenza della nascita dei due figli dell'obbligato, escludendo una riduzione della capacità reddituale del [REDACTED] sul presupposto che al mantenimento è tenuta a provvedere anche la madre.



Si rimprovera al Giudice del rinvio di non aver applicato, se non in maniera apparente, nessuno dei due principi che l'ordinanza rescindente ha enunciato, sulla base di determinati presupposti di diritto ma anche di fatto, delineati dal Giudice di appello e non travolti dall'ordinanza e quindi non più discutibili.

Si evidenzia in particolare che la suprema Corte aveva affermato – con l'esame del secondo motivo – la necessità di "considerare, ai fini della determinazione della misura del mantenimento del figlio l'intervenuta nascita di due discendenti.

Diversamente il giudice del rinvio avrebbe del tutto apoditticamente, affermato che il padre e la madre abbiano la stessa capacità economica, senza alcun riscontro oggettivo nel processo ma, per quel che qui rileva, neppure nel provvedimento che si impugna.

Si lamenta inoltre che anche l'altro principio relativo alla necessità di fornire una risposta logica, utile, attendibile, alla deduzione (come è stato osservato dal S.C.) della giustificata cessazione dell'attività professionale mediante la cancellazione dell'Albo professionale e la sospensione dei versamenti dalla Cassa di Previdenza da parte del ██████_non sarebbe stato osservato in violazione dell'art 384 c.p.c.

Si sostiene infatti che l'affermazione secondo cui la capacità reddituale del ██████_"*non è stata affatto scalfita dalla sospensione volontaria*" dell'albo professionale degli avvocati – e poi tra parentesi – "*che di fatto non impedisce*" – neppure impedirebbe – di continuare a lavorare unitamente "*all'avv.*" ██████ sua compagna e convivente si risolve in una apodittica asserzione non fondata su alcun accertamento.

Con il secondo si deduce la violazione degli articoli 115 c.p.c., 132 co. II c.p.c. 384 c.p.c. e 156 c.c. in relazione all'articolo 360 n. 4 c.p.c. per



nullità della sentenza essendo la motivazione del tutto inesistente o apparente.

Si sostiene che il Giudice del rinvio non avrebbe fornito alcuna giustificazione in merito alla ritenuta irrilevanza della pur volontaria) cancellazione dall'albo e dalla Cassa Forense.

Con il terzo si lamenta la violazione degli art. 115 c.p.c., 132 co. 2 c.p.c., 384 c.p.c., e 156 c.c; nonché violazione di principi consolidati di questa Corte (*ex multis* Cass. 1129/2022, 27599/2022 e 605/ 2017) in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c. non avendo il Giudice del rinvio considerato lo svolgimento dell'attività lavorativa della richiedente e neppure considerato l'utilizzazione dell'abitazione familiare: circostanze entrambe ritenute decisive dal primo giudice di appello e non travolte dal giudizio per cassazione.

Si lamenta che il Giudice del rinvio, estrapolando solo alcuni elementi che avevano costituito il materiale della causa, nel determinare "*i rapporti patrimoniali tra i coniugi correttamente per il solo passato*" (pag. 12 ultimo capoverso), da una parte si sarebbe limitata a richiamare il solo modello unico del 2021, successivo alle sentenze di primo e secondo grado (e quindi inutili per il periodo per il quale si discute), dall'altro avrebbe totalmente trascurato quanto accertato dalla Corte di Appello di Napoli nel 2020 e i principi della stessa Corte di appello richiamati correttamente dalla parte in causa e non travolti successivamente.

In particolare in tale ultima decisione era stato accertato che la richiedente "*nel caso di specie la ██████████ come correttamente argomentato dall'appellante, lavora in un negozio di gioielleria di cui è socio accomandatario (e per cui non risulta assolutamente credibile il reddito dichiarato), è comproprietaria di circa 24 unità immobiliari (da cui*



certamente trarrà un certo reddito), gode per intero della casa coniugale (di cui è comproprietaria), non risulta che abbia rinunciato in alcun modo allo svolgimento della sua attività professionale per ragioni connesse alle vicende matrimoniali pertanto in astratto non vi sarebbero le condizioni per l'attribuzione di un assegno di mantenimento e ciò a prescindere dal patrimonio e dal reddito di [REDACTED]. La difesa della [REDACTED] chiede la conferma dell'assegno disposto in primo grado onde poter conservare il tenore di vita goduto la costanza di convivenza. L'unico elemento effettivamente economicamente significativo di una diminuzione del tenore di vita evidenziato nella memoria difensiva di parte appellata è che, a seguito della separazione, la [REDACTED] ha perduto la possibilità di soggiornare, nel periodo estivo, in Sorrento in un appartamento nella esclusiva disponibilità del marito."

I tre motivi che meritano un vaglio congiunto per l'intima connessione, sono infondati.

Giova in primo luogo ricordare che secondo consolidato orientamento di questa Corte "i limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la pronuncia di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per entrambe le ragioni: nella prima ipotesi, il giudice deve soltanto uniformarsi, ex art 384 c.p.c. , comma 1, al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo, mentre, nella seconda, non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in funzione della statuizione da rendere in sostituzione di quella cassata, ferme le



preclusioni e decadenze già verificatesi; nella terza, infine, la sua "potestas iudicandi", oltre ad estrinsecarsi nell'applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione "ex novo" dei fatti già acquisiti, nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione, nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse, sia consentita in base alle direttive impartite dalla decisione di legittimità" (Cass. 14/01/2020, n. 448; conformi, ex plurimis, Cass. 24/10/2019, n. 27337; Cass. 06/07/2017, n. 16660).

Ciò posto nel caso di specie deve rilevarsi che la sentenza rescindente ha cassato la decisione di merito per violazione degli artt. 337 ter e 337 sexies c.c. evidenziando che la Corte di merito aveva trascurato di considerare a fronte dell'allegazione di sopravvenuti oneri familiari dell'obbligato in conseguenza della nascita di ulteriori discendenti, l'obbligo di concorso nel mantenimento derivante per il genitore dalle norme richiamate senza poter attribuire rilievo a un simile obbligo solo se gravante, in via esclusiva, sul padre, dato che anche il semplice concorso nel mantenimento dei discendenti è capace di incidere sulle sostanze del genitore obbligato.

La Corte d'appello nel riesaminare la fattispecie alla luce del principio enunciato nella predetta decisione ha svolto una valutazione comparativa introducendo tra gli indicatori del tenore di vita anche la fruizione della casa di Sorrento ma all'interno di un esame più ampio che nella sentenza cassata non era stato compiuto.

Ha infatti considerato l'entità del patrimonio immobiliare del marito pari ad € 2.548.000,00 e le recenti operazioni concluse da quest'ultimo che sono state ritenute indici significativi di una capacità reddituale rilevante non colpita in modo rilevante dalla sospensione volontaria dall'albo, attesa la



complessiva conservazione della clientela e dell'avviamento, grazie all'attività professionale della compagna e dalla nascita delle due figlie.

Ha quindi ritenuto giustificato l'erogazione di un assegno nella misura di € 300,00 mensile quale integrazione per consentire alla moglie di mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, sia in relazione alla sproporzione reddituale sia alla luce del rilevante divario esistente con il patrimonio immobiliare della richiedente considerato di gran lunga inferiore potendo quest'ultima contare sul 50% della casa coniugale; e su quote di proprietà non significative e sul reddito da lavoro dipendente che le garantiva una entrata mensile di € 1579,00.

Il giudice del rinvio si è conformato alle indicazioni contenute nella pronuncia rescindente ampliando lo spettro dei fatti da valutare in funzione dei principi da applicare, riguardo agli indicatori relativi all'obbligo di mantenimento del coniuge separato. A questo accertamento e corretta sussunzione dei principi il ricorrente contrappone censure meritali non sindacabili in questa sede in assenza della mancata individuazione di un fatto storico decisivo, discusso tra le parti e non esaminato ex art 360 primo comma nr 5 c.p.c.

Analoghe considerazioni vanno svolte per quanto riguarda la posizione del figlio.

La Corte d'appello ha ampliato, come richiesto dalla decisione rescindente, la valutazione e ha fondato la quantificazione sul criterio di proporzionalità tenuto conto della forte sproporzione esistente tra la posizione economica del padre quale titolare di molteplici immobili rispetto a quella della madre e della conseguente possibilità di mettere a frutto i suoi beni.

Ha altresì dato rilievo sempre in quest'ottica al godimento di redditi da parte della nuova compagna e della sua capacità conseguente di



partecipare pro quota (metà) al mantenimento dei due figli nonché ai limitati effetti della cancellazione volontaria, come sopra illustrati..

Si tratta anche in questo caso di un giudizio comparativo fondato su un accertamento di fatti non sindacabile in sede di legittimità al di fuori dell'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art 360 nr 5 c.p.c., non evidenziato nei motivi come tale, dal momento che le censure si appuntano inammissibilmente su aspetti valutativi dell'iter motivazionale, concernenti la erronea valutazione del materiale istruttorio.

Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese di legittimità che si liquidano in complessive € 3500,00 oltre € 200,00 per esborsi ed al 15% per spese generali; Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 - bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri titoli identificativi a norma dell'art. 52 D.Lgs. 196/2003.

Così deciso in Roma 25.02.2026

La Presidente
(Maria Acierno)



